



Foglio informativo su

SERVIZI DI BANCA ELETTRONICA

aggiornato al 1° agosto 2011

Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione:

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa:

**Via C. Colombo, 1/3
20825 BARLASSINA (MB)**

Indirizzo telematico:

info@bccbarlassina.it

Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:

4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1

Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)

434327

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative

A157431

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:

FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):

euro 152.237.149

Sezione 2: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

2.1 Struttura e funzione economica dei servizi

Il servizio di internet banking denominato **IN BANK** permette di ricevere, a mezzo della rete Internet, informazioni sui rapporti che il cliente, in qualità di intestatario/cointestatario di conto corrente, intrattiene con la Banca e di effettuare alcune delle operazioni svolte abitualmente agli sportelli della Banca nei limiti dell'importo massimo complessivo giornaliero specificato contrattualmente e comunque entro il limite del saldo disponibile.

La versione **BASE** consente di effettuare le seguenti operazioni:

1. Visualizzazioni:
 - movimenti e saldo di conto corrente;
 - situazione deposito titoli;
 - piano ammortamento mutui.
2. Disposizioni:
 - pagamento rate mutuo;
 - bonifici e giroconti;
 - pagamento effetti e Ri.Ba. con inserimento manuale;
 - pagamento deleghe fiscali, bollettini RID, MAV e RAV.

La versione **GOLD**, in aggiunta alle funzioni della versione base, consente di:

1. Visualizzazioni:
 - situazione castelletti di portafoglio;
 - esito effetti;
 - avvisi effetti in scadenza.
2. Disposizioni:
 - pagamento effetti e RI.BA. con selezione automatica;
 - negoziazione distinte di portafoglio attivo.

La versione **GOLD CBI** prevede lo scambio elettronico di flussi in formato CBI tra l'azienda, la banca attiva e le banche passive, utilizzando la rete Internet. Le funzioni disponibili sono quelle previste dagli standard CBI e regolate dalla normativa del Corporate Banking Interbancario.

* * * * *

Il servizio di **ON-BANK** consente di effettuare lo scambio di flussi in formato CBI tra l'azienda, la banca attiva e le banche passive, utilizzando una linea di trasferimento dati dedicata. Le funzioni disponibili sono quelle previste dagli standard CBI e regolate dalla normativa del Corporate Banking Interbancario.

* * * * *

Il servizio **P.O.S. (Point Of Sale)**, consente all'Esercente di ottenere dalla Banca il pagamento, tramite accredito sul conto corrente presso la Banca stessa, di beni e/o servizi acquistati da parte di titolari di carte di debito (ad esempio *Pagobancomat*) e/o di credito (ad esempio *CartaSi, American Express, Diners Club, ecc.*) mediante l'utilizzo delle stesse attraverso appositi terminali individuati secondo specifiche istruzioni fornite dalla Banca.

2.2 Principali rischi

Relativamente ai servizi **IN BANK** e **ON BANK**, tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- l'utilizzo indebito delle credenziali d'accesso - codice segreto (User Id) ed operativo (Password) - in conseguenza di smarrimento o furto anche tramite canali informatici;
- il ritardo o la mancata esecuzione delle operazioni per motivi tecnici o di forza maggiore;
- la messa a disposizione e la trasmissione di dati su circuito Internet (per il solo servizio IN Bank).

L'esercente che utilizza il servizio **POS**, ricorrendo una disputa con l'acquirente, può essere addebitato dell'importo della transazione nel caso in cui

- lo scontrino non sia stato firmato (nel caso di pagamento con carta di credito);
- in caso di ritrovamento della carta rubata, le firme non corrispondono (nel caso il pagamento con carta di credito);
- lo scontrino presentato risulti illeggibile.

Sezione 3 CONDIZIONI ECONOMICHE

IN-BANK e IN-BANK GOLD “Monobanca” e “Multibanca (C.B.I.)”

(flussi elettronici informativi e dispositivi da e per la Banca tramite rete Internet)

- Canone mensile (addebito trimestralmente):
 - IN-BANK euro **2,58** + IVA
 - IN-BANK GOLD “Monobanca” euro **7,80** + IVA
 - IN BANK GOLD “Multibanca (C.B.I.)” euro **10,00** + IVA
- Canone mensile “Token” euro **0,50** + IVA
- Dispositivo di sicurezza obbligatorio per flussi dispositivi
- Spesa movimento estratto conto (per le operazioni dispositive) cfr. condizioni di c/c
- Valuta addebito posticipata a fine trimestre

ON-BANK (flussi elettronici informativi e dispositivi da e per la Banca/altre Banche tramite linea dedicata)

- Canone mensile (addebito trimestralmente) euro **20,66** + IVA
- Spesa movimento estratto conto (per le operazioni dispositive) cfr. condizioni di c/c
- Valuta addebito posticipata a fine trimestre

CORPORATE BANKING (ricezione flussi elettronici informativi/dispositivi da altre Banche)

- Canone mensile (addebito trimestrale posticipato) euro **10,33** + IVA
- Spesa movimento estratto conto (per le operazioni dispositive) cfr. condizioni di c/c
- Valuta addebito posticipata a fine trimestre

BANCA LIGHT (servizi di ricarica telefonica e informativi via e-mail)

- Canone utilizzo gratuito
- Altre spese nessuna

P.O.S. Pagobancomat (incassi elettronici di pagamenti effettuati con carte di debito/credito tramite terminali del Consorzio Interbancario per la Moneta – CIM ITALIA)

Canone mensile di utilizzo (al netto di IVA, fatturato da CIM ITALIA) comprensivo di: installazione, manutenzione, assistenza on line, disinstallazione

- postazione “stanziale” euro **15,86**
- postazione “cordless” euro **31,26**
- postazione “GSM” euro **40,17**
- Decurtazione per ogni incasso Pagobancomat (a favore esercente) (-) euro **0,05**
- Commissione Interbancaria su incassi Pagobancomat **1,20%**
- Commissione interbancaria su incassi con carte di credito cfr. quelle pattuite con la Società emittente in sede di contratto
- Valuta accredito incassi (PagoBancomat e Carte di Credito) giorno lavorativo successivo
- Spesa movimento estratto conto (accredito cumulativo) cfr. condizioni di c/c
- Valuta addebito canone mensile utilizzo terminale 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono gli incassi
- Valuta addebito mensile commissione interbancaria incassi Pagobmt 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono gli incassi
- Valuta addebito mensile commissione incassi carte di credito 15 del mese cui si riferiscono gli incassi

Virtual Pay (incassi elettronici con carte di credito per le vendite effettuate tramite il sito internet dell'esercente)

- Canone mensile Euro **4,00** + IVA

Sezione 4: SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO I SERVIZI**IN BANK**

Oggetto - il servizio di internet banking denominato INBANK permette di ricevere, a mezzo della Rete Internet, informazioni sui rapporti che il Cliente, in qualità di intestatario o di cointestatario di conto corrente, intrattiene con la banca, e di effettuare alcune delle operazioni svolte abitualmente agli sportelli della banca (operazioni caratteristiche del servizio), nei limiti dell'importo massimo complessivo giornaliero sopra indicato e comunque entro il limite del saldo disponibile. Il servizio consente di visualizzare la situazione del proprio conto corrente e di altri rapporti in essere con la banca (conto titoli, mutuo, ecc) e di impartire disposizioni a valere sui propri rapporti, nei limiti dell'importo massimo giornaliero sopra indicato, e comunque entro il saldo disponibile del conto corrente.

Attivazione del servizio - L'attivazione del servizio presuppone la sottoscrizione dei contratti di conto corrente e, nel caso dell'opzione Surf&Trade, il contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari, il contratto di apertura deposito titoli a custodia ed amministrazione e il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Il servizio è utilizzabile dal Cliente mediante dispositivi telematici che abbiano i requisiti tecnici necessari per i collegamenti. Qualsiasi onere derivante dall'utilizzo dei dispositivi telematici, compreso l'eventuale collegamento alla rete Internet, è a totale carico del Cliente.

Consegna e custodia codici - La banca fornisce al Cliente l'indirizzo del servizio nella rete Internet. La banca consegna al Cliente un codice cliente (user id cliente) e un codice di accesso (password iniziale), personali e riservati, a composizione numerica. Il codice di accesso (password iniziale) è utilizzabile esclusivamente per effettuare il primo collegamento al servizio; successivamente il cliente dovrà introdurre una password segreta a combinazione numerica, di sua scelta, inconfondibile dalla banca. L'attivazione della funzione di acquisto e vendita di strumenti finanziari, se viene attivata l'opzione Surf&Trade, avviene successivamente al primo collegamento al servizio Inbank, nel modo descritto nell'articolo precedente, tramite il medesimo codice di accesso (password iniziale) successivamente il cliente dovrà introdurre una ulteriore password segreta per l'opzione Surf&Trade (PIN Trading), a combinazione numerica, di sua scelta, inconfondibile dalla banca.

La banca consegna al Cliente personalmente sia il codice cliente che il codice di accesso con la sottoscrizione del presente contratto. Dietro espressa richiesta scritta del Cliente, ed a rischio del medesimo, la Banca può provvedere alla spedizione dei due codici riservati.

Il Cliente è tenuto a custodire segretamente i codici, che devono rimanere riservati. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici medesimi assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito degli stessi.

Dopo cinque tentativi di utilizzo con codice di accesso (password) errata, il sistema inibisce la possibilità di effettuare ogni ulteriore tentativo e l'utenza sarà bloccata. Qualora, a collegamento avvenuto, il tentativo sia rivolto all'attivazione delle funzioni Surf &Trade, il sistema potrà procedere anche alla disattivazione del collegamento in corso. L'operatività sarà ripristinata su richiesta del Cliente, con la riattivazione da parte della banca del codice di accesso (password iniziale). Per motivi di sicurezza il cliente è tenuto a variare periodicamente la password segreta a combinazione numerica.

In caso di smarrimento o sottrazione del codice, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione, anche telefonica alla banca, la quale provvederà a disattivare i codici nel più breve tempo possibile e comunque entro -1- giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione. Tempestivamente, il Cliente si impegna a confermare per iscritto (anche a mezzo fax) alla banca le medesime informazioni. Il Cliente, personalmente, ha la facoltà di richiedere il ripristino del proprio codice di accesso (password iniziale).

Erogazione e Sospensione del servizio - Le istruzioni per l'utilizzo dei servizi abilitati/richiesti alle quali il Cliente dovrà strettamente attenersi, saranno fornite con apposita informativa, anche mediante video messaggi. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi e si riserva la facoltà di sospendere o abolire i servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dei servizi di INBANK per cause ad essa non imputabili. In caso di malfunzionamento dei servizi, alterazione di informazioni o disposizioni, disfunzioni della rete internet, inesattezze e incompletezze o intemperatività dei dati forniti il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

Il Cliente autorizza la banca a registrare automaticamente gli accessi effettuati ai vari Servizi. Tali registrazioni, unitamente a quelle delle operazioni disposte tramite i Servizi stessi, sono direttamente imputabili al Cliente e forniscono piena prova sia delle richieste di informazioni, sia delle disposizioni impartite sul proprio conto corrente personale.

Le informazioni richieste dal Cliente, in ordine ai propri rapporti, potranno essere riferite a situazioni consolidate alla chiusura della giornata lavorativa precedente all'interrogazione effettuata dal Cliente medesimo. Le disposizioni impartite dal Cliente alla banca a mezzo del servizio saranno eseguite dalla banca di norma entro il giorno lavorativo successivo. La banca si riserva, comunque, la facoltà di assumere o meno gli incarichi del Cliente, dandone comunicazione in caso negativo.

Recesso della banca - La banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 5 giorni, dandone comunicazioni scritte al Cliente. Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 4, codice civile, la banca ha la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone comunicazione immediata al Cliente. Il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei servizi di INBANK successivamente al recesso della banca.

Recesso del Cliente - Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta alla banca. Il presente contratto si risolve contestualmente alla richiesta del Cliente di estinzione del proprio conto corrente. L'utilizzo dei servizi di INBANK effettuato dal Cliente dopo l'estinzione del proprio conto corrente è da considerarsi illecito, ferme restando le obbligazioni e le responsabilità che ne scaturiscono.

Modifica delle condizioni economiche - E' in facoltà della banca modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, nel rispetto delle modalità stabilite dalle vigenti norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.

Costo dei servizi - Il cliente si impegna a corrispondere il prezzo dei servizi utilizzati secondo quanto previsto nelle condizioni economiche. La banca addebiterà gli oneri relativi sul conto corrente indicato nel presente contratto nella sezione relativa ai servizi dispositivi.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie - nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 - 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante

raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: segreteria.direzione@bccbarlassina.it e bccb@pec.bccbarlassina.it

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;
- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario**. Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it, iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Foro competente – Per eventuali controversie concernenti il contratto è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Comunicazioni - Qualora la banca non intendesse utilizzare il servizio postale ordinario, il Cliente autorizza la banca stessa ad inviare tramite il servizio di posta elettronica ogni comunicazione relativa ai servizi di INBANK.

SERVIZI ACCESSORI

Inbank – Funzione CBI

Il servizio consente di trasmettere istruzioni o ricevere informazioni per la gamma di operazioni previste dagli standard CBI, suddivise in obbligatorie e facoltative a seconda che tutte le banche aderenti al servizio siano, rispettivamente, tenute o solo facoltizzate a prenderle in carico nei confronti della propria clientela.

Il cliente è tenuto a concordare con ciascuna banca passiva le operazioni per la cui esecuzione intende utilizzare il servizio tra quelle che la singola banca passiva è in grado di eseguire e ad autorizzarle ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, assumendosi la responsabilità dell'autenticità, dell'esattezza e della completezza delle medesime istruzioni.

A tal fine il cliente deve utilizzare, nei confronti delle banche diverse dalla presente banca attiva, lo schema di lettera allegato al presente contratto e, dopo aver ottenuto la disponibilità ad eseguire il servizio da parte della singola banca passiva, può avviare lo scambio dei flussi elettronici con la medesima banca.

Il cliente è tenuto a far pervenire i flussi elettronici previsti dall'art. 11, almeno entro 6 ore lavorative precedenti al termine massimo previsto dai contratti stipulati dal cliente stesso con le singole banche passive per l'erogazione dei servizi elettronici relativi agli incassi ed ai pagamenti.

Il cliente garantisce l'autenticità delle istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, si impegna a non revocarle nonché ad accettare i flussi elettronici ad esso inviati.

Ai sensi del presente articolo, si considerano ore lavorative quelle intercorrenti tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni della settimana dal lunedì al venerdì.

Le informazioni contabili concernenti i rapporti in essere presso la banca attiva e le banche passive sono riferite al giorno lavorativo bancario precedente a quello di registrazione in conto e vengono quotidianamente poste a disposizione del cliente al più tardi entro le ore 8.00, alla condizione che le banche passive abbiano fatto pervenire in tempo utile le proprie informazioni.

Nel caso di flussi elettronici rispetto ai quali la banca attiva opera anche come banca passiva si applicano le norme riportate nel successivo art. 16.

La banca si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento, le istruzioni ricevute mediante il servizio in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nei flussi elettronici inviati dal cliente medesimo.

La banca resta estranea ad ogni responsabilità derivante dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute.

La banca si impegna ad inviare gli "esiti" in termini temporali tali da assicurarne la ricezione da parte del cliente prima che la relativa contabilizzazione venga comunicata con estratto conto o con documentazione cartacea.

La "conferma di ricezione" deve essere inviata o messa a disposizione dalla banca nel corso dell'arco temporale di un'ora dalla ricezione dei relativi flussi dispositivi.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento.

Funzione PagoLIGHT

Il servizio PagoLIGHT consente al Cliente di disporre pagamenti o altri addebiti, a valere sul proprio conto corrente, entro l'importo massimo mensile concesso dalla banca e con le modalità sopra indicate, ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente.

Il Cliente che invia al numero di utenza della banca sopra riportato uno dei messaggi SMS sopra indicati nelle "modalità di richiesta", deve utilizzare un telefono di sua proprietà, abilitato all'invio dei messaggi SMS, il cui numero di utenza corrisponde a quello indicato quale "numero di utenza principale". Il Cliente rimane responsabile della custodia e del corretto utilizzo dell'apparecchio cellulare e del relativo numero di utenza telefonica.

Qualora sia stato indicato un numero massimo di messaggi di risposta SMS nel periodo definito, il Cliente prende atto che il servizio sarà sospeso fino al ripristino che sarà effettuato all'inizio del mese o dell'anno successivo a seconda del periodo prescelto.

Le informazioni facoltativamente fornite dal Cliente, costituite da numero di fax, indirizzo e-mail, utenze telefoniche collegate, possono essere inserite o modificate dal Cliente stesso, sotto sua responsabilità e rischio, utilizzando le apposite funzioni messe a sua disposizione.

POS (Point of Sale)

Oggetto del contratto sono i servizi Pos concordati, basati sull'uso delle carte convenzionate relative ai singoli servizi. I servizi consentono al contraente di ottenere dalla banca il pagamento, tramite accredito su c/c presso la banca stessa, di beni e/o servizi acquistati da parte dei titolari delle carte mediante utilizzo delle stesse su apposite apparecchiature (terminali Pos e/o sistemi servizi di Pin-Pad collegate ai registratori di cassa del punto di vendita), installate nei punti di vendita e di seguito denominate terminali, negli orari e con le modalità contrattualmente pattuiti.

CIM Italia Spa (Centrale Interbancaria Monetica) provvederà, direttamente o tramite propri incaricati, allo svolgimento delle attività tecniche strumentali al servizio di pagamento offerto dalla banca, quali l'installazione e l'attivazione e la manutenzione dei terminali, l'help desk, l'elaborazione di dati e l'attuazione di collegamenti e colloqui telematici necessari per la richiesta di autorizzazione delle operazioni e per il relativo regolamento contabile.

I terminali forniti ed installati da CIM sono e restano di proprietà dello stesso o della banca.

L'installazione dei terminali nei locali indicati dal contraente e l'attivazione dei servizi è effettuata a cura di CIM, anche tramite incaricati del medesimo.

Il contraente si impegna al rispetto scrupoloso delle istruzioni contenute nel manuale utente, relativo alle modalità di erogazione dei servizi quali determinate da CIM. Le modifiche di tali istruzioni saranno comunicate al contraente in forma scritta, a meno che siano dovute a ragioni di sicurezza, nel qual caso potranno essere comunicate in qualsiasi forma, fatto salvo l'invio di conferma scritta al contraente. Il contraente è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante da qualsiasi modificazione delle predette modalità che non sia stata effettuata ovvero approvata da CIM.

A seconda della tipologia dei terminali installati, al contraente viene consegnata una password e/o una o più tessere di identificazione, che restano di proprietà di CIM, da utilizzare per le finalità e con le modalità previste dal manuale. Il contraente è tenuto a custodire con ogni cura la password e/o le predette tessere, nonché le altre tessere che dovessero essergli eventualmente consegnate in uso e a rispettare scrupolosamente le modalità di utilizzo di cui al comma precedente, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito delle stesse, nonché del loro smarrimento o sottrazione, dei quali dovrà comunque essere data immediata comunicazione telefonica a CIM, da confermarsi per iscritto.

Il contraente deve conservare e custodire con ogni diligenza i terminali e deve astenersi da ogni intervento sui medesimi, sui programmi installati nonché sulle apparecchiature cui sono collegati i terminali stessi e/o i relativi programmi, che possa compromettere la regolare erogazione dei servizi. In caso di furto, danneggiamento, smarrimento o mancata restituzione dei terminali, il contraente pagherà il contributo spese concordato, eventualmente richiesto da CIM o dalla banca. Resta esclusa ogni responsabilità contrattuale od extracontrattuale di CIM e della banca per danni diretti o indiretti alle persone o alle cose di proprietà del contraente o di terzi, salvi i limiti inderogabili per legge.

Alla manutenzione dei terminali provvede CIM attraverso personale proprio o dal medesimo autorizzato, secondo i normali criteri di diligenza.

Il contraente è tenuto a consentire al personale di CIM, o da CIM incaricato, l'accesso ai locali in cui sono installati i terminali in qualsiasi momento durante l'orario di apertura al pubblico degli esercizi. Nel caso di servizi utilizzati tramite sistemi integrati; rimarrà a carico del contraente il costo degli interventi di manutenzione dovuti a danni o malfunzionamenti causati dal registratore di cassa cui il sistema è collegato.

Il contraente si impegna a consentire ai portatori di carte di effettuare, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali nei quali sono installati i terminali, l'acquisto delle merci e/o dei servizi mediante l'utilizzo delle carte.

Il contraente garantisce che i portatori di carte potranno ritirare lo scontrino rilasciato dal terminale. In caso di mancato rilascio dello scontrino per guasto della stampante intercorso a conclusione dell'operazione, il contraente è tenuto a replicare l'operazione di stampa dello scontrino e, in caso negativo, a contattare l'help desk CIM per verificare il buon fine dell'operazione e ottenere il numero progressivo della transazione, che sarà annotato, a cura del contraente medesimo, sullo scontrino fiscale. In ogni caso, la temporanea impossibilità tecnica del rilascio dello scontrino, ove nota, deve essere comunicata al portatore di carta prima dell'esecuzione dell'operazione, lasciando quindi al cliente la facoltà di proseguire o meno l'effettuazione dell'operazione stessa.

La prova dell'importo delle operazioni effettuate sui terminali nei rapporti tra CIM e/o banca e contraente è data dal giornale di fondo delle apparecchiature CIM cui sono collegati i terminali ed attraverso le quali sono transitati i dati necessari al regolamento contabile delle operazioni medesime. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il contraente è tenuto ad effettuare, almeno una volta per ogni giornata lavorativa e per ogni terminale, il controllo delle operazioni effettuate secondo le modalità e nei termini descritti nel manuale ed è tenuto a dare immediata comunicazione telefonica a CIM, da confermarsi tempestivamente con telegramma o telefax, di ogni discrepanza tra le risultanze del giornale di fondo del terminale (ossia dell'insieme degli scontrini in possesso dell'esercente) e quelle provenienti da CIM a completamento dell'operazione di controllo sopraindicata. Nel caso in cui si verificano le discrepanze previste al comma precedente. Il contraente è altresì tenuto, a seguito di richiesta scritta di CIM, a fornire a CIM medesimo quanto necessario per effettuare le ricostruzioni del caso. In ogni caso CIM e banca non accetteranno contestazioni in ordine ad operazioni effettuate sui terminali da oltre 30 giorni per le operazioni effettuate con carte PagoBancomat, ovvero oltre i termini previsti dalle convenzioni eventualmente sottoscritte dal contraente con società emittenti/gerenti altre carte di pagamento.

Nel caso di impossibilità di perfezionamento dell'operazione sul terminale per irregolarità della carta, il contraente si asterrà dal ritirare la carta irregolare e potrà esigere che il pagamento avvenga per contanti o con gli eventuali altri mezzi di pagamento accettati dal contraente medesimo.

CIM si impegna ad assicurare al contraente un servizio di assistenza presidiato nel caso di difficoltà operative, tenuto conto delle esigenze del contraente stesso, disponibile nell'orario concordato, tutti i giorni della settimana, festivi inclusi. CIM può svolgere

direttamente tale funzione od affidarne lo svolgimento ad un soggetto di propria fiducia appositamente incaricato, assumendosi in ogni caso la responsabilità dell'operato di quest'ultimo. Attraverso l'help desk CIM si impegna a: a) garantire la collaborazione e l'assistenza di carattere operativo che fosse richiesta dal contraente; b) assicurare l'analisi dei problemi che possono aver determinato le citate difficoltà operative e che possono interessare sia il funzionamento dei terminali, che il collegamento con le infrastrutture trasmissive; c) effettuare i necessari interventi di ripristino, ivi compreso l'invio di specifico personale tecnico.

CIM e banca non sono responsabili per ritardi, sospensioni o interruzioni dei servizi dovute a scioperi anche del proprio personale od a cause di forza maggiore o a caso fortuito, o comunque non imputabili a CIM e/o banca, ma si impegnano ad intervenire nel più breve tempo possibile al fine di ripristinare l'erogazione dei servizi. Tra tali cause, in particolare, si indicano, a titolo puramente esemplificativo, malfunzioni eccezionali del sistema di CIM nelle sue componenti hardware e software, difficoltà o impossibilità di comunicazioni, interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica, atti o provvedimenti di natura giudiziaria o fatti di terzi e in genere ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. La responsabilità di CIM e banca per eventuali inesattezze, incompletezze, non tempestività dei dati trasmessi o, comunque, ogni altra responsabilità a qualsiasi titolo derivante dal presente contratto, sussisterà solo nei casi di dolo o colpa grave. Rimane esclusa, in particolare, ogni responsabilità contrattuale od extracontrattuale per danni diretti od indiretti subiti dal contraente o da terzi, in conseguenza dell'uso o del mancato uso dei servizi anche dovuto a ritardo di consegna, nonché, in deroga all'art. 1223 cod. civ., qualsiasi responsabilità di CIM per il mancato guadagno per la perdita di contratti, di clienti e simili.

CIM e banca si riservano la facoltà di sospendere i servizi in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi.

CIM e banca rimangono completamente estranei a qualsiasi contestazione o controversia relativa alla fornitura di merci e/o servizi che possa sorgere tra il portatore di carta e il contraente.

Il contraente: a) conferma l'esattezza dei dati contenuti nella/e scheda/e esercente; b) si impegna a dare tempestiva informazione di ogni variazione inerente i dati medesimi, secondo le modalità previste nelle istruzioni comunicate da CIM.

Il contraente si impegna inoltre a: a) verificare, prima di iniziare la transazione elettronica, la presenza sulla carta del marchio corrispondente alla funzionalità richiesta dal cliente; b) applicare ai portatori di carta prezzi non superiori e condizioni (compresi eventuali sconti, saldi e simili) non meno favorevoli di quelli praticati, all'epoca dell'uso della carta, alla clientela pagante in contanti; c) accettare la restituzione o la sostituzione di merci già fornite ai portatori di carte, nonché la rinuncia all'utilizzo dei servizi dai medesimi richiesti, con i criteri generalmente adottati per la propria clientela; d) esporre per tutta la durata del presente accordo in modo evidente, all'esterno e all'interno dell'esercizio, le vetrofanie e gli altri materiali pubblicitari eventualmente forniti da CIM o dalla banca; e) consentire che il suo nominativo sia inserito gratuitamente in guide, elenchi e pubblicazioni predisposte dalla banca o da CIM o dalle strutture a cui tali soggetti aderiscono ed indirizzate ai titolari di carte od al pubblico in genere, esonerando la banca e CIM da ogni responsabilità per errori od inesattezze non determinati da dolo o colpa grave; f) ottenere il preventivo consenso della banca e di CIM nel caso di cessione totale o parziale del contratto; g) riconoscere alla banca le commissioni con essa pattuite.

Gli accrediti vengono effettuati sul/i conto/i corrente/i indicato/i in base alle richieste del contraente sulla/e scheda/e esercente con la valuta indicata, per ciascun tipo di carta, nel contratto.

Il contratto è a titolo oneroso. Il contraente è tenuto a corrispondere a CIM e alla banca i corrispettivi rispettivamente e dettagliatamente indicati nel contratto. Sono a carico del contraente i costi, diretti e indiretti, relativi all'attivazione, all'esercizio ed alla cessazione della necessaria trasmissione dati su linee telefoniche nonché all'alimentazione elettrica dei terminali, nonché il rimborso delle spese di installazione, attivazione, disattivazione e disinstallazione dei terminali medesimi.

Il contraente autorizza la banca ad addebitare sul/i conto/i corrente/i indicato/i nella/e scheda/e esercente i corrispettivi previsti dal presente contratto con le valute indicate nello stesso e a riconoscere a CIM gli importi di sua pertinenza.

Il contratto decorre a tempo indeterminato a partire dall'attivazione dei servizi su ciascun terminale; il contratto sarà valido fino a recesso di uno dei contraenti, da comunicarsi in forma scritta.

La banca e CIM potranno comunque recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, qualora il contraente: a) sia protestato, sottoposto a procedure esecutive individuali o concorsuali, ovvero a procedimento penale per reato contro il patrimonio; b) muti tipo di attività; c) ceda, affitti o ponga in liquidazione l'azienda o ne conceda comunque la gestione a terzi senza preventivo consenso della banca; d) non osservi le norme sopra citate.

Il contratto si intenderà automaticamente risolto qualora vengano estinti tutti i conti correnti intrattenuti dal contraente con la banca e altresì nel caso in cui, entro 10 giorni dall'estinzione del conto corrente, il contraente non abbia provveduto a comunicare a CIM o alla banca altro conto corrente intrattenuto con quest'ultima sul quale operare il regolamento contabile dei servizi.

In ogni caso di recesso o scioglimento del contratto, il contraente è tenuto a: a) corrispondere per intero le commissioni relative alle transazioni effettuate fino al momento in cui avrà efficacia il recesso o si verificherà lo scioglimento; b) corrispondere per intero il canone del servizio relativo al mese in corso, nonché a rimborsare le spese di disattivazione e disinstallazione dei terminali; c) restituire immediatamente i terminali, corredati dal documento di trasporto, i relativi accessori e pertinenze e quant'altro consegnatogli in uso, all'atto dell'installazione o successivamente, dalla banca o da CIM; d) rimuovere eventuale materiale pubblicitario relativo ai servizi e comunque non farne ulteriore uso. Il canone del servizio nel caso di recesso esercitato dal contraente dovrà essere corrisposto 6 mesi prima della data di efficacia del recesso. La disinstallazione non sarà necessaria nel caso in cui sui terminali, al momento della cessazione del presente contratto vengano attivati servizi Pos forniti da CIM congiuntamente ad altra banca.

CIM si riserva di modificare con comunicazione scritta al contraente, da inviarsi almeno trenta giorni prima della entrata in vigore della modifica, il contenuto del manuale e, anche con effetto immediato e con mera comunicazione verbale, le istruzioni fornite al contraente ai sensi del presente contratto. Banca e CIM si riservano di modificare, di comune accordo, le presenti condizioni generali di contratto e le condizioni economiche, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalle vigenti norme sulla trasparenza dei contratti e delle operazioni bancarie.

Per quanto non espressamente previsto ai rapporti tra banca e contraente sono applicabili le condizioni generali di contratto relative ai conti correnti a suo tempo sottoscritte dal contraente.

I rapporti tra contraente e le società che emettono o negoziano le transazioni effettuate con le carte di pagamento sono regolati dagli appositi accordi intercorsi tra i medesimi soggetti.

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman Giuri Bancario e/o al Conciliatore Bancario. Per ulteriori informazioni in proposito si rinvia all'apposita guida a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Per eventuali controversie concernenti il contratto è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Legenda delle principali nozioni dei servizi

User id	Rappresenta il nome dell'utente su un dato sistema accessibile via rete.
Password (parola d'ordine)	Sequenza di caratteri alfanumerici richiesta per accedere a un elaboratore quando sono attive procedure di sicurezza.
Token	Dispositivo di sicurezza che genera una chiave "dinamica" utilizzabile una sola volta (<i>One/End</i>), da associare ai flussi dispositivi per accrescerne ulteriormente le difese contro i tentativi di truffa informatica
Bonifico	Trasferimento di fondi ordinato da un debitore nei confronti del creditore,effettuato tramite banca.
Ri.Ba	Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore.
RID	Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore.
MAV	Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore.
Carta di credito	Carta di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi presso gli esercenti convenzionati o prelievi di contante presso ATM o sportelli bancari senza dar luogo all'addebito immediato delle somme spese o prelevate.
POS (Point Of Sale)	Sistema elettronico di incasso attraverso terminali installati presso gli esercenti convenzionati e abilitati alla ricezione delle carte PagoBancomat ed eventuali altre Carte di Credito. Consente all'esercente di ricevere direttamente sul proprio conto corrente l'accredito diretto dei corrispettivi delle vendite.
Carta di debito	E' lo strumento di pagamento che permette di effettuare operazioni di acquisto presso tutti gli esercizi convenzionati o di prelievo presso gli sportelli automatici.
Disputa	Contestazione dell'ordine di pagamento da parte dell'acquirente nei confronti dell'esercente
Valuta	Data dalla quale decorre il conteggio degli interessi creditori e debitori
SMS (Short Message Service)	Sistema per l'invio di brevi messaggi di testo in caratteri alfanumerici nella telefonia cellulare, basata sullo standard GSM. Gli SMS possono essere inviati sia attraverso i telefoni cellulari sia attraverso siti internet che offrono questo servizio
CBI	Il Corporate Banking Interbancario è il servizio promosso dall'Abi, grazie al quale ogni banca può offrire alla clientela imprenditoriale la possibilità di dialogare con banche e imprese con modalità elettroniche e, di norma, mediante un unico collegamento telematico, utilizzando regole operative e tecniche standard diramate dall'Associazione Bancaria Italiana.
Banca proponente (attiva)	E' la banca che offre il servizio CBI e con la quale il cliente stipula il contratto
Banca passiva	Banca diversa dalla banca proponente e collegata al servizio CBI
Record / flussi informativi	Sono i record relativi ai movimenti e ai saldi dei rapporti collegati al servizio CBI, inviati dalle banche passive collegate